



53

programmatica nell'elaboratore elettronico rende attuale il problema e consiglia di anticipare, anche per le polizze emesse in regime della legge 1942 e delle relative proroghe, il riconoscimento delle polizze ridotte ed in conseguenza il valore di riscatto di queste in caso di definitiva cessazione dal servizio.

L'attuazione di tale riconoscimento sarebbe però rimandata a quando entrerà in funzione l'elaboratore V.T.C. e quindi le operazioni di liquidazione saranno state tutte accentrate in Direzione.

In definitiva si propone di considerare le polizze sospese nel pagamento dei premi in vigore per un capitale ridotto, riconoscendo quindi in caso di cessazione dal servizio (o di passaggio al fondo) il relativo valore di riscatto.

Il valore ridotto ed il relativo valore di riscatto sarebbero determinati come per le assicurazioni ordinarie, sempreché il numero dei premi anni pagati sia non minore di tre; in caso contrario sarebbe riconosciuta la riserva matematica netta, come attualmente, salvo esame della situazione caso per caso.

Il Direttore Generale,

- visto il mestoso rapporto del Servizio Assicurazioni Collettive;
- vista la richiamata deliberazione del Consiglio